

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/85 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1985

recante concessione di un aiuto fissato forfettariamente in anticipo all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di animali adulti maschi della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato all'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, date le serie difficoltà che caratterizzano il mercato delle carni bovine, a motivo delle eccezionali macellazioni di bovini adulti, occorre accordare un aiuto all'ammasso privato di tali animali;

considerando che è necessario conformarsi alla disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2826/82⁽³⁾, per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

considerando che gli animali devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77⁽⁷⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi d'ammasso da nove a dodici mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano

ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾; che, tenuto conto dei periodi d'ammasso contrattuale, è necessario derogare all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, del 31 marzo 1981, stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/81⁽¹⁰⁾, per quanto concerne il periodo durante il quale i prodotti possono essere soggetti al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/85⁽¹²⁾; che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi;

considerando che, ai fini dei necessari controlli, gli stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire che i prodotti all'ammasso possano essere identificati come carni di bovini maschi;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 del 24. 6. 1981, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 65 del 6. 3. 1985, pag. 5.

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, gli stati membri devono comunicare le necessarie informazioni;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 5 agosto al 22 novembre 1985 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di bovini adulti maschi definiti all'articolo 2, paragrafo 2.

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non disossato, sono indicati nell'allegato del presente regolamento per ciascuna di tali presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementari mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) a e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

— la carcassa deve avere un peso medio pari ad almeno 220 kg,

— la mezzena deve avere un peso medio pari ad almeno 110 kg,

— sono considerati come quarti posteriori:

- a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e

viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, oppure

- b) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 e un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

— sono considerati come quarti anteriori:

- a) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole ed un massimo di 8 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg; il pancettone è attaccato al quarto anteriore, oppure

- b) le parti anteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con un minimo di 8 costole ed un massimo di 10 costole ed aventi un peso medio pari ad almeno 55 kg.

3. Le carcasse e le mezzene devono essere presentate al punto 2 a) e b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2226/78 ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto può riguardare soltanto carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Le operazioni di entrata in magazzino devono essere concluse entro 28 giorni dalla stipulazione del contratto.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dell'entrata in magazzino il contraente può tagliare o disossare la totalità o parte di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate non disossate o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e

- a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;

- b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 27. 9. 1978, pag. 5.

3. In caso di disossamento :

- a) se il quantitativo immagazzinato è uguale o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato ;
- b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 kg e inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione.

4. Non viene concesso alcun aiuto :

- a) per il quantitativo immagazzinato non disossato o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carni non disossate messo in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e
- b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di 9, 10, 11 o 12 mesi.

2. Dopo tre mesi di ammasso contrattuale e a richiesta dell'ammassatore, si può procedere ad un unico pagamento anticipato dell'aiuto, a condizione che l'ammassatore costituisca una cauzione pari all'anticipo maggiorato del 20 %.

L'anticipo non può essere superiore all'importo dell'aiuto corrispondente al periodo di ammasso contrattuale. Se dei quantitativi sotto contratto sono esportati in conformità dell'articolo 7 del pagamento anticipato, in sede di calcolo dell'anticipo si tiene conto dell'effettivo periodo di ammasso di tali quantitativi.

L'anticipo viene convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo in vigore il giorno della conclusione del contratto di ammasso.

3. La cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, è costituita, a scelta dell'ammassatore, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai requisiti prescritti dallo stato membro in cui è costituita la cauzione.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, la cauzione di cui al paragrafo 2, primo comma, viene immediatamente svincolata quando :

- a) il diritto definitivo alla somma concessa a titolo di anticipo è stato stabilito, ovvero
- b) la somma concessa, maggiorata del 20 %, è stata rimborsata.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1091/80, i prodotti immagazzinati sotto contratto di ammasso privato possono essere assoggettati simultaneamente al regime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. In tal caso, in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il periodo previsto da tale articolo è di 12 mesi.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, qualora venga concluso un contratto di ammasso privato per un quantitativo costituito di più partite, immagazzinate in date diverse, può essere presentata per ogni partita una dichiarazione di pagamento distinta. La dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80 è presentata per ogni partita il giorno della sua entrata in magazzino.

Per partita s'intende un quantitativo immagazzinato in un determinato giorno.

Articolo 7

1. Dopo due mesi di ammasso, le carni immagazzinate sotto contratto possono essere ritirate dal magazzino totalmente o in parte, nel rispetto di un quantitativo minimo, a condizione che, entro 60 giorni dalla data di uscita dal magazzino :

- abbiano lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,
- abbiano raggiunto la loro destinazione nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/70, ovvero
- siano state depositate in un deposito di approvvigionamento in conformità dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

2. Il quantitativo minimo è pari a 10 tonnellate di prodotto. Se il quantitativo che rimane in magazzino sotto contratto è inferiore a 10 tonnellate, è consentita un'altra operazione di ritiro ai fini dell'esportazione per il quantitativo restante o parte di esso.

Se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate :

- l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma
- per il quantitativo ritirato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

3. Se il periodo di 60 giorni non viene rispettato, l'importo dell'aiuto per il quantitativo interessato, calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, è ridotto :

- del 15 % e
- di un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni.

Inoltre, per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 e un ulteriore 5 % per ogni giorno eccedente il periodo di 60 giorni viene incamerato.

4. Se, prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale, almeno il 90 % delle carni immagazzinate sotto contratto è stato esportato ai sensi del paragrafo 1, il quantitativo restante può essere ritirato dal magazzino prima della scadenza del periodo di ammasso contrattuale. In caso di ritiro:

- l'aiuto è pagato soltanto per il quantitativo esportate e
- la cauzione di cui all'articolo 9 è svincolata soltanto per il quantitativo esportato.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, la prova viene fornita come in materia di restituzioni.

6. L'ammassatore informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni ritiro, specificando i quantitativi che intende ritirare.

Se l'obbligo del preavviso di due giorni non viene rispettato, ma una prova sufficiente della data del ritiro e dei quantitativi interessati è stata fornita all'autorità competente:

- l'importo dell'aiuto è calcolato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ma
- per il quantitativo interessato, il 15 % della cauzione di cui all'articolo 9 viene incamerato.

In tutti gli altri casi in cui l'obbligo del preavviso di due giorni non è rispettato:

- non viene pagato alcun aiuto per il contratto interessato e
- per il contratto stesso, la cauzione di cui all'articolo 9 viene integralmente incamerata.

Articolo 8

1. In caso di applicazione dell'articolo 7, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1,

paragrafo 2, restando inteso che il primo giorno dell'uscita dall'ammasso non è compreso nel periodo di ammasso contrattuale.

2. Qualora l'articolo 5, paragrafo 2, venga applicato prima dell'articolo 7, l'ammassatore deve immediatamente rimborsare un importo pari alla differenza tra l'anticipo dell'aiuto e l'importo dell'aiuto calcolato in conformità del paragrafo 1 e dell'articolo 7.

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 è svincolata proporzionalmente all'importo rimborsato.

Articolo 9

L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091/80 è fissato a:

- 115 ECU/tonnellate per i contratti che riguardano carcasse o mezzene;
- 150 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti posteriori;
- 85 ECU/tonnellata per i contratti che riguardano quarti anteriori.

Articolo 10

Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'identificazione dei prodotti di cui all'allegato mediante una stampigliatura indelebile o l'apposizione di un sigillo individuale su ogni presentazione del bovino adulto maschio interessato.

Articolo 11

Gli stati membri comunicano alla Commissione, mediante telex, prima del giovedì di ogni settimana, i risultati dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1985.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

**Carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini adulti maschi identificati
in conformità dell'articolo 10**

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso di :				Importo in ECU/t	
	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse o mezzene fresche o refrigerate	576	594	612	630	35	0,65
b) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	738	756	774	792	40	0,74
c) Quarti posteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	725	743	761	779	40	0,74
d) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « pistola »	414	432	450	468	30	0,55
e) Quarti anteriori freschi o refrigerati tagliati secondo il taglio detto « diritto »	428	446	464	482	30	0,55